**ALLEGATO 8**

**SCHEMA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3 D. LGS. 36/2023, ARTICOLATO IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. LOTTO….. (CIG…….)**

**TRA**

**Azienda Regionale della Salute (ARES)**, con sede legale in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03990570925, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Amministrazione, dotato dei necessari poteri rappresentativi (di seguito e per brevità, anche e solo **“****ARES Sardegna”** e/o **“Stazione Appaltante”**),

**E**

-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale Euro----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA ------------, domiciliata ai fini del presente atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante -------------------, giusta poteri allo stesso conferiti da ------------- (di seguito nominato, per brevità, anche e solo **“Fornitore”**);

**PREMESSO**

a) che ARES Sardegna, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. a) della L.R. 24/2020, svolge, tra l’altro, le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità;

b) che in esecuzione di quanto precede e degli interventi previsti nel Programma triennale relativo agli acquisti di beni e servizi per il periodo 2024-2026, approvato con Deliberazione n. 84 del 14/03/2024, ARES Sardegna, con Determinazione n. 3153 del 20/12/2024, ha adottato decisione di contrarre per l’affidamento, mediante gara a procedura aperta di rilievo comunitario, di un Accordo Quadro in 11 lotti distinti con un unico Operatore Economico per ciascun Lotto a condizioni fisse, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice, per la fornitura di Microscopi Operatori e Apparecchiature per Oculistica e servizi connessi, destinati alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, di cui al Bando di gara pubblicato sulla GUUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

c) che con deliberazione/determinazione n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ARES Sardegna ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro di cui all’oggetto;

d) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario del Lotto………………….della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti e, pertanto, a dare esecuzione ai contratti di fornitura (appalti specifici) discendenti dall’Accordo stesso, sempre alle condizioni tutte previste nel presente Accordo e nei relativi Allegati;

e) che i singoli contratti di fornitura (appalti specifici) verranno stipulati, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni indicate nel Disciplinare di gara e nel presente atto, legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ed il Fornitore affidatario del singolo Ordinativo di Fornitura, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con il presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell’offerta;

g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti di ARES Sardegna, determinata ai sensi dell’art. 117 D. Lgs. n. 36/2023, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalla compagnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro;

h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

i) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1. DEFINIZIONI**

1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

a) Accordo Quadro: il presente Atto, nonché i documenti nello stesso richiamati o allegati, quale accordo stipulato tra ARES Sardegna, anche per conto delle altre Amministrazioni indicate nel presente Accordo, da una parte, ed il fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. n) dell’Allegato 1.1 del Codice, le clausole relative agli appalti da aggiudicare per tutta la durata dell’Accordo stesso;

b) Stazione/i Appaltante/i o Amministrazione/i o: si intendono le amministrazioni legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro e ad affidare gli appalti specifici attuativi dell’Accordo stesso. In particolare, l’affidamento degli Appalti Specifici discendenti dall’Accordo Quadro avverrà da parte delle seguenti Amministrazioni, legittimate ad utilizzare l’Accordo stesso:

1. ARES Sardegna, quale “beneficiaria” delle risorse di cui ai relativi interventi approvati nell’ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027 - Priorità 5 – Sardegna più Sociale e Inclusiva, Azione 5.5.1b “completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale e Azione 5.5.2b “Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere” di cui alla DGR n. 4/62 del 15/02/2024. ARES Sardegna, per conto di ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 2 della Gallura, ASL n. 3 di Nuoro, ASL n. 4 dell'Ogliastra, ASL n. 5 di Oristano, ASL n. 6 del Medio Campidano, ASL n. 7 Sulcis Iglesiente e ASL n. 8 di Cagliari, destinatarie delle operazioni oggetto di finanziamento, curerà tutte le fasi di affidamento e esecuzione degli Appalti Specifici relativi a tali dispositivi, provvedendo anche ai relativi pagamenti;
2. le Aziende ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 2 della Gallura, ASL n. 3 di Nuoro, ASL n. 5 di Oristano, ASL n. 6 del Medio Campidano, ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente e ASL n. 8 di Cagliari, per gli OCT (lotto 10) previsti come fornitura complementare ai lavori di realizzazione delle di comunità HUB previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla Missione 6 sezione 6.1. Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Action Plan, affideranno e gestiranno direttamente gli appalti specifici destinati ai rispettivi fabbisogni, provvedendo anche ai relativi pagamenti con le risorse finanziarie a propria disposizione;
3. l’ARNAS G. Brotzu e la AOU di Sassari e AOU di Cagliari, che affideranno e gestiranno direttamente gli appalti specifici destinati ai rispettivi fabbisogni, provvedendo anche ai relativi pagamenti con le risorse finanziarie a propria disposizione.

c) Fornitore: ciascun singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) dei lotti previsti nella procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti di fornitura (appalti specifici) discendenti dall’Accordo stesso;

d) Codice: Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

e) servizi connessi: i servizi descritti nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;

f) Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura: il/i contratto/i discendente/i dall’Accordo Quadro, il cui affidamento si perfeziona con l’emissione ed invio al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, da parte delle Amministrazioni legittimate ad utilizzare l’Accordo, di apposito/i Ordinativo/i di Fornitura avente ad oggetto la fornitura di Microscopi Operatori e Apparecchiature per Oculistica e servizi connessi, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Disciplinare di gara;

g) data di attivazione: la data, coincidente con la comunicazione del Piano di ripartizione da parte di ARES Sardegna, a decorrere dalla quale le Amministrazioni legittimate possono utilizzare l’Accordo Quadro e da cui decorre la durata dell’Accordo stesso ai sensi di quanto previsto nel successivo art. 5;

h) data di accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità/collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;

i) termini: in termini indicati nel presente atto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

**ARTICOLO 2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI. DISCIPLINA APPLICABILE**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e le relative appendici, i chiarimenti e le rettifiche rese in fase di gara, l’Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati: l’Allegato “A” (Offerta Tecnica del Fornitore); l’Allegato “B” (Offerta Economica dettagliata del Fornitore); l’Allegato “C” (Patto di Integrità).

3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Il presente Accordo Quadro è regolato: a) da quanto previsto nell’Accordo Quadro stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e dalle disposizioni degli allegati al Codice, nonché dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civile; d) dalle norme in materia di contabilità pubblica applicabili alla Stazione appaltante; e) dal patto di integrità e dal codice di comportamento adottati dalla Stazione Appaltante.

5. I singoli Contratti di Fornitura discendenti dall’Accordo Quadro saranno regolati dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni in essi previste e da quelle indicate al comma precedente.

6. In ipotesi di difficoltà interpretative e contrasto tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio di ARES Sardegna e/o delle Amministrazioni, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.

7. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente atto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con le clausole dell’Accordo Quadro stesso, la Stazione Appaltante ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

8. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

**ARTICOLO 3. OGGETTO E QUANTITATIVI DELL’ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento, da parte di ARES Sardegna e delle altre Amministrazioni legittimate ad utilizzare l’Accordo stesso, dei singoli Appalti Specifici e, pertanto, le condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di fornitura discendenti dal presente Accordo, aventi ad oggetto la fornitura di Microscopi Operatori e Apparecchiature per Oculistica, ivi compresi i servizi connessi di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, il tutto alle condizioni espressamente stabilite nel presente Accordo e negli atti nello stesso richiamati o allegati. Il presente atto regola un Accordo Quadro stipulato ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2016, e cioè un Accordo Quadro a condizioni fisse con unico Aggiudicatario per singolo Lotto.

2. Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dei quantitativi massimi presunti di Appalti Specifici (Contratti di fornitura) che potranno essere affidati dalle Amministrazioni legittimate in forza dell’Accordo stesso, è pari a:

***(inserire i riferimenti e quantitativi del Lotto/i aggiudicato al Fornitore)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero lotto** | **Oggetto del lotto** |
| 1 | Fornitura di n. 2 Laser Multispot e servizi connessi |
| 2 | Fornitura di n. 2 Laser Yag SLT e servizi connessi |
| 3 | Fornitura di n. 3 Biometri e servizi connessi |
| 4 | Fornitura di n. 2 Perimetri e servizi connessi |
| 5 | Fornitura di n. 5 Angio OCT e servizi connessi |
| 6 | Fornitura di n. 3 Tomografi Segmento Anteriore e servizi connessi |
| 7 | Fornitura di n. 3 Microscopi Operatori per Oculistica e servizi connessi |
| 8 | Fornitura di n. 2 Microscopi Operatori per Otorinolaringoiatria e servizi connessi |
| 9 | Fornitura di n. 1 Fluorangiografo e servizi connessi |
| 10 | Fornitura di n. 15 OCT e servizi connessi |
| 11 | Fornitura di n. 2 Microscopi Operatori per Oculistica con OCT integrato e servizi connessi |

Il dettaglio delle apparecchiature e dispositivi che compongono la configurazione dei predetti sistemi, nonché del dei servizi connessi, con i relativi quantitativi massimi previsti, sono meglio indicati nel par. 3 del Disciplinare di gara e nell’Appendice A al Capitolato tecnico.

3. Si precisa che i quantitativi dell’Accordo Quadro indicati nel precedente comma sono il frutto di una stima operata sulla base del presumibile fabbisogno delle Amministrazioni destinatarie della presente iniziativa nell’arco temporale di durata dell’Accordo, rappresentando quindi il valore massimo complessivo dei contratti esecutivi che potranno essere affidati in attuazione dell’Accordo stesso. La predetta stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per ARES Sardegna e per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.

4. Le modalità di affidamento degli Appalti specifici sono indicate nel par. 24 del Disciplinare di gara e nel successivo art. 6.

5. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo agli Appalti Specifici raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo, ARES Sardegna considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni legittimate non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura.

6. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario del/i Lotto/i sopra indicati, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura nello stesso previsti, che si perfezionano con la ricezione, da parte dello stesso, dell’Ordinativo di Fornitura inviato dalle singole Amministrazioni, quale affidamento in favore del Fornitore dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.

7. Le Amministrazioni legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro sono indicate nel Disciplinare di gara ed al precedente art. 1 lett. b).

8. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le Amministrazioni, con le modalità indicate al successivo art. 6, procedono:

1. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell’importo contrattuale, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;
2. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore aggiudicatario con le modalità indicate nel par. 24 del Disciplinare di gara e nel successivo art. 6;
3. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

9. Il Fornitore, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, si impegna pertanto ad eseguire, in ragione di quanto richiesto nei relativi Ordini di fornitura inviati dalle Amministrazioni, le prestazioni indicate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli Ordini di Fornitura e, segnatamente: fornitura di Microscopi Operatori e Apparecchiature per Oculistica e servizi connessi, destinati alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

10. Il Fornitore, nel dare esecuzione agli appalti specifici affidati in attuazione del presente Accordo Quadro, dovrà fornire prodotti e servizi conformi a tutte le caratteristiche minime offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

11. ***(eventuale, nell’ipotesi in cui il fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento)*** Ai sensi di quanto stabilito all’art. 104, comma 6, del Codice, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’Amministrazione contraente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

**ARTICOLO 4. PREZZI DEGLI APPALTI SPECIFICI**

1. I corrispettivi per ciascun Ordinativo di Fornitura verranno determinati sulla base dei prezzi indicati nell’Allegato “B”, “Offerta Economica dettagliata del Fornitore”, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.

2. Il Fornitore, inoltre, nel dare esecuzione al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi restando i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

**ARTICOLO 5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data della sua attivazione, ovvero la minore durata conseguente all’esaurimento dei quantitativi indicati nel precedente articolo 3.

2. Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell’Accordo Quadro sopra indicata, i quantitativi massimi previsti dall’Accordo stesso non siano stati ancora esauriti, la durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata da ARES Sardegna fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà mediante comunicazione scritta, che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine base. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni legittimate potranno affidare i singoli Appalti Specifici discendenti dall’Accordo stesso, mediante invio al Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura.

3. Con riferimento agli appalti specifici, la durata dei relativi contratti di fornitura è commisurata alla durata delle prestazioni di garanzia, assistenza e manutenzione full risk, quali servizi connessi all’esecuzione delle forniture, ed è pari pertanto a mesi 12 (dodici) dalla data di accettazione della fornitura (collaudo) od al maggior periodo eventualmente offerto dal Fornitore per l’aggiudicazione dell’accordo quadro.

**ARTICOLO 6. AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI**

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato da ARES Sardegna e dalle altre Amministrazioni legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro nel rispetto dei termini, modalità e condizioni stabilite nei paragrafi 23 e 24 del Disciplinare di gara, negli artt. 3 e 4 del presente atto, nonché ai sensi di quanto previsto dai commi seguenti.

2. Precisamente, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e durante tutto il periodo della sua validità, anche eventualmente prorogata ai sensi del precedente art. 5, ARES Sardegna e le altre Amministrazioni legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro potranno affidare uno o più appalti di fornitura discendenti dall’Accordo stesso (gli Appalti specifici), secondo i termini e le condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo, all’Operatore Economico aggiudicatario del singolo Lotto parte dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice.

3. L’affidamento degli appalti specifici da parte delle Amministrazioni legittimate avverrà a seguito del previo espletamento, da parte di ARES Sardegna, della procedura di individuazione dei fabbisogni e di gestione delle adesioni indicata nel par. 24 del Disciplinare di Gara (***Modalità operative per l’attuazione dell’Accordo Quadro***).

4. A seguito della conclusione della procedura indicata al precedente comma 3, ARES Sardegna approverà e comunicherà alle Amministrazioni, nonché al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto parte dell’Accordo Quadro, un apposito **Piano di ripartizione**, nel quale saranno indicati:

* i) l’aggiudicatario di ciascun Lotto e del massimale del Lotto stesso;
* ii) sempre per ciascun Lotto, il numero massimo di apparecchiature (quota di adesione) ordinabile da ciascuna Amministrazione.

Si precisa che tale piano di ripartizione rappresenta uno strumento di pianificazione finalizzato a garantire la corretta gestione e attuazione dell’Accordo Quadro e non costituisce, pertanto, atto di affidamento degli appalti specifici, che si perfezionerà solo con l’invio degli ordinativi di fornitura ai Fornitori parti dell’Accordo Quadro, con le modalità indicate nei successivi commi.

5. La Comunicazione del **Piano di ripartizione** da parte di ARES Sardegna verrà considerata quale “Data di attivazione” dell’Accordo Quadro e, pertanto, a seguito di tale comunicazione:

* le Amministrazioni potranno procedere a formalizzare l’adesione all’Accordo Quadro e l’affidamento degli appalti specifici discendenti dall’Accordo stesso, emettendo uno o più ordinativi di fornitura nel rispetto di quanto previsto, per ciascuna Amministrazione, nel Piano di ripartizione;
* I Fornitori parti dell’Accordo quadro potranno accettare i relativi ordinativi di fornitura e impegnarsi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Quadro e nel Piano di ripartizione ad essi comunicato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, l’affidamento del singolo Appalto Specifico a valere sull’Accordo Quadro si perfeziona a seguito della ricezione, da parte del Fornitore aggiudicatario, di un valido Ordine di Fornitura inviato dalle Amministrazioni legittimate nel rispetto delle condizioni e quote sopra descritte. Tale Ordine di Fornitura, oltre a quanto altro eventualmente previsto nell’Accordo Quadro, dovrà tra l’altro contenere le seguenti indicazioni:

a) Il riferimento all’Accordo Quadro;

b) l’indicazione dei beni oggetto del singolo appalto, dei relativi quantitativi e dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Approvvigionamento indicato ai precedenti commi 4 e 5;

c) l'indicazione del luogo e delle istruzioni di consegna dei beni ordinati.

d) le Amministrazioni ordinanti dovranno, inoltre, provvedere a generare e indicare in ciascun ordine di fornitura il **CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”** rispetto a quello dell’Accordo Quadro, nonché il **CUP (Codice Unico Progetto)** ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

e) le Amministrazione ordinanti, inoltre, laddove necessario dovranno provvedere a integrare/adeguare il Documento di valutazione dei rischi da interferenza allegato alla documentazione di gara.

7. Il Fornitore prende atto e accetta che all’atto della ricezione di ciascun singolo Ordine di Fornitura è suo preciso obbligo verificare la coerenza (a titolo di esempio, in termini di costi, quantità e tipologia dei beni previsti nel piano, etc.) dell’ordinativo ricevuto rispetto a quanto stabilito nel Piano di ripartizione comunicato da ARES Sardegna. Laddove il Fornitore ritenga che l’Ordine di fornitura ricevuto non risulti coerente con quanto previsto nel piano citato e in altre parti dell’Accordo Quadro, si asterrà dal darvi esecuzione e informerà tempestivamente, e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi, ARES Sardegna e l‘Amministrazione ordinante, spiegando le criticità rilevate.

A seguito di ciò l’Amministrazione ordinante sarà tenuta a modificare l’Ordine di fornitura in coerenza con quanto stabilito nel Piano di ripartizione e nell’Accordo Quadro e ad inviarlo nuovamente al Fornitore. All’atto della ricezione dell’Ordine di Fornitura modificato in coerenza con le previsioni del piano di ripartizione, il Fornitore potrà accettare lo stesso e darvi esecuzione.

Resta fermo, pertanto, che i Fornitori parti dell’Accordo Quadro saranno obbligati ad eseguire le forniture e attività previste dall’Accordo Quadro solo a seguito della ricezione di un valido Ordine di Fornitura, compilato secondo i termini e le modalità sopra indicate.

8. Fermo restando quanto sopra, al fine di consentire ad ARES Sardegna di svolgere, nell’esercizio delle sue funzioni di committenza ed in conformità a quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, le indispensabili attività di gestione e controllo dell’attuazione dell’Accordo Quadro, mediante il monitoraggio costante delle relative adesioni, il Fornitore è obbligato a trasmettere tempestivamente ad ARES Sardegna, e comunque entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi, copia di tutti gli Ordini di Fornitura ricevuti a valere sul presente Accordo Quadro, eccezion fatta per gli ordinativi emessi direttamente dalla predetta Stazione Appaltante.

Inoltre, nel corso del periodo di validità dell’Accordo Quadro ARES Sardegna effettuerà verifiche periodiche sull’andamento degli ordinativi e della spesa, al fine di monitorare il rispetto dei quantitativi massimi dell’Accordo Quadro e delle condizioni di adesione nello stesso previste. A tal fine il Fornitore si impegna, con la conclusione del presente Accordo Quadro, a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, comunicando ad ARES Sardegna i dati e le informazioni che la predetta Amministrazione richiederà in sede di attuazione dell’Accordo stesso. In particolare, ciascun fornitore parte dell’Accordo Quadro, in occasione della ricezione degli ordinativi di fornitura, dovrà tener conto degli affidamenti effettuati da tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere e comunicare a ARES Sardegna la prossimità del raggiungimento delle quote previste.

9. All’atto dell’affidamento degli appalti specifici ciascuna Amministrazione ordinante dovrà provvedere, tra l’altro: i) alla nomina di un RUP per le attività di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per le forniture di propria competenza, salvo che le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell’artt. 114 del Codice; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 18 novembre 2010, ciascuna Amministrazione ordinante (ivi inclusa ARES Sardegna per gli ordini di propria competenza) provvederà, inoltre, alla indicazione sull’Ordine di Fornitura del **CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”** rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del **CUP (Codice Unico Progetto)** ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

10. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Esecutivo, possono, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con i corrispettivi indicati nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli appalti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nell’Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorative proposte in Offerta Tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice; il Fornitore si obbliga, comunque, ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordinativo di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, nei confronti di ARES Sardegna e delle altre Amministrazioni legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di gara;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI-EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire ad ARES Sardegna e alle altre Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di monitorare le attività di attuazione dell’Accordo Quadro e la conformità delle prestazioni alle condizioni previste nell’Accordo Quadro;

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione saranno eventualmente comunicate da ARES Sardegna e dalle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza;

f) comunicare tempestivamente ad ARES Sardegna ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) manlevare e tenere indenne ARES Sardegna e le Amministrazioni da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione contraente tratta informazioni classificate/riservate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento.

6. Le attività necessarie per l’esecuzione delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, da svolgersi presso i presidi e le Unità Operative delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere cui è destinata la presente iniziativa, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti Presidi e Unità Operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i Referenti delle Stazioni Appaltanti. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative delle Aziende destinatarie delle forniture continueranno ad essere utilizzati dal Personale delle predette Amministrazioni e/o da Terzi autorizzati e/o dagli Utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso detti Presidi e Unità Operative.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i Presidi e le UU.OO. delle diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad ARES Sardegna ed alle singole Amministrazioni di ogni circostanza che possa influenzare l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Contratti di Fornitura, nonché a prestare ed eseguire le forniture e i servizi connessi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire a ARES Sardegna e alle Amministrazioni di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. In conformità a quanto previsto dall’art. 119, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione delle prestazioni, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a ARES Sardegna ed all’Amministrazione interessata il nome del Sub-contraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto dovranno del pari essere comunicate ad ARES Sardegna e all’Amministrazione interessata.

11. in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6, il Fornitore assume l’obbligo di astenersi dal dare esecuzione agli Ordini di Fornitura delle Amministrazioni, emessi a valere sul presente Accordo Quadro, laddove tali ordini non siano coerenti con il Piano di ripartizione indicato nel predetto articolo e in altre parti dell’Accordo Quadro, oppure eccedano le quote stabilite per ciascuna Amministrazione o i massimali dell’Accordo stesso o, comunque, gli Ordini riguardino prestazioni diverse o non corrispondenti rispetto a quanto previsto nel presente atto. In tal caso il Fornitore ha l’obbligo di comunicare ad ARES Sardegna, entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, il verificarsi della circostanza ostativa illustrandone i motivi, in modo da consentire ad ARES Sardegna di eseguire le necessarie verifiche ed assumere le iniziative che si rendano necessarie.

Fatto salvo quanto sopra e quanto previsto dal precedente art. 6 commi 7-8, ARES Sardegna si riserva di compiere tutte le necessarie verifiche, anche a campione, sugli appalti specifici affidati, al fine di monitorare l’attuazione dell’Accordo Quadro e garantirne il corretto utilizzo, nonché di attivare le iniziative che si rendano necessarie in caso di rilevazione di eventuali anomalie.

In ogni ipotesi, qualora venga accertata la violazione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, verrà applicata al fornitore stesso la penale di cui al successivo art. 11.

12. ***Nell’ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021 (ovvero un Operatore Economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50).*** Per tutti i Lotti, ai sensi dell’art. 47 comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare ad ARES Sardegna una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata ad ARES Sardegna entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 11, comma 3, nonché l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

13. ***Nell’ipotesi di Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.*** Per tutti Lotti, ai sensi dell’art. 47, comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare ad ARES Sardegna una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull’assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell’art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;

- dichiarazione sull’assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata ad ARES Sardegna entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo

Quadro. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11, comma 4.

14. ***Nell’ipotesi in cui il fornitore ricada nelle fattispecie di cui ai precedenti commi.*** La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i, sarà/anno pubblicata/e sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Codice e dell’art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. ARES Sardegna procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.

15. Per tutti i Lotti, il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in l. 108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo 11, comma 5. A tal fine il Fornitore dovrà produrre, 6 mesi prima della scadenza dell’ultimo contratto di fornitura, apposita dichiarazione, con l’eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l’adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

**ARTICOLO 8. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.**

1. Le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura inviato dalle Amministrazioni in attuazione del presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite dal Fornitore in conformità al Capitolato tecnico e nel rispetto delle condizioni migliorative eventualmente offerte in sede di gara, e dovranno essere consegnate ed installate esattamente nei luoghi e presso le unità operative indicate dalla Stazione Appaltante nell’Ordine di Fornitura.

2. La consegna ed installazione di ciascuna fornitura ordinata in attuazione del presente Accordo Quadro dovrà essere eseguita dal Fornitore entro i termini e con le modalità indicati nel par. 3.1 (consegna e installazione apparecchiature) del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato stesso.

3. La consegna di ciascuna fornitura oggetto degli appalti specifici si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, installazione, compresi i necessari collegamenti e fissaggi, asporto dell’imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, verifiche tecniche post installazione, messa in funzione delle apparecchiature ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

4. I servizi connessi alla fornitura, nonché le operazioni verifica di conformità (collaudo), dovranno essere svolti dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel par. 3 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato stesso. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con i tecnici indicati ed incaricati dall’Amministrazione contraente, previa relativa comunicazione inviata al Fornitore con un congruo anticipo, presso il luogo di consegna delle apparecchiature.

5. Il collaudo si intende superato solo se le verifiche di funzionalità di tutte le componenti nonché delle ulteriori attività a carico del fornitore, meglio specificate nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico, abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed a quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta tecnica; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.

6. In ipotesi di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale si intende e verrà considerata quale data di accettazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Nell’ipotesi di esito negativo del collaudo e/o nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità eventualmente eseguite dalla Stazione appaltante in corso d’opera, il Fornitore è obbligato a sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività e prestazione necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione contraente, a seguito di secondo od anche successivo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Unitamente ai servizi connessi sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante anche gli ulteriori servizi connessi all’esecuzione della fornitura secondo quanto prescritto dai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 del Capitolato tecnico e, precisamente, la formazione del personale utilizzatore, garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi, o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara dal Fornitore, dalla data del collaudo positivo.

Tutti tali servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite, oltre che nel presente atto, nel par. 3 del Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell’Offerta Tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara, pena l’applicazione delle penali indicate al par. 4 del Capitolato Tecnico. Per quanto non previsto nel presente articolo le parti fanno pieno ed integrale rimando al contenuto del Capitolato tecnico.

8. ARES Sardegna e le altre Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si riservano di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in corso d’opera, per la verifica di conformità delle forniture rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei suoi Allegati.

**ARTICOLO 9. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi, I.V.A. esclusa, dovuti al Fornitore da ciascuna singola Amministrazione contraente, a titolo di prezzo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun Appalto specifico, servizi connessi compresi, sono indicati nell’Offerta Economica dettagliata di cui all’Allegato “B” al presente Accordo Quadro, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.

2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 sono dovuti dalle Stazioni Appaltanti al Fornitore successivamente all’esito positivo della verifica di conformità/collaudo della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura come definita nel capitolato tecnico. La fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.

4. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione contraente, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ciascuna fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti a 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002 ed all’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente atto. ll Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

6. I corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare diritti ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra, ad eccezione di quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 9-bis.

8.(eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI) Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo.

9. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. (eventuale, in ipotesi di aggiudicazione ad un RTI) Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

13. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Stazione Appaltante dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

14. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi previsti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei restanti atti di gara e/o dalla vigente normativa. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o l’Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da parte di ARES Sardegna e dalle Amministrazioni contraenti, ciascun per quanto di propria competenza.

15. L’importo dovuto dalla Stazione Appaltante per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

16. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al Cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 22 del presente atto.

17. Ai fini del versamento dell’I.V.A. per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

**ARTICOLO 9 BIS. REVISIONE PREZZI**

1. A partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun semestre di seguito da intendersi quale “Periodo/i di rilevazione”) i prezzi relativi alle forniture oggetto dell’Accordo Quadro saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, con le modalità applicative di cui all’All. II.2-bis, in base all’indice dei prezzi alla Produzione dell’Industria [ATECO 266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche (voce mercato interno) pubblicato da ISTAT.

2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell’Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell’Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al momento di rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

3. Nel periodo che va dalla stipula dell’Accordo Quadro e fino alla scadenza dello stesso, ARES Sardegna provvederà a comunicare ai Fornitori parti dell’Accordo Quadro ed alle Amministrazioni contraenti i Prezzi Revisionati ai fini dell’adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.

4. I Prezzi Revisionati comunicati da ARES Sardegna saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti (ivi inclusa ARES Sardegna per gli appalti specifici di cui curerà l’affidamento) in relazione agli Appalti Specifici emessi successivamente alla suddetta comunicazione.

5. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle modalità applicative di cui all’Allegato II.2-bis del Codice.

**ARTICOLO 10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli appalti specifici, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 108, comma 9 e all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura.

5. Restano fermi in capo al Fornitore gli oneri e le responsabilità di cui all’art. 119, comma 7, del Codice per l’ipotesi di subappalto.

**ARTICOLO 11. PENALI**

1.Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Fornitore che daranno luogo all’applicazione di penali, nonché la misura di tali penali, sono indicate e descritte: i) nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico; ii) nei successivi commi del presente articolo.

2. In ipotesi di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dal precedente art. 7, comma 11, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARES Sardegna una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun evento, fatto salvo il diritto di ARES Sardegna di assumere le ulteriori iniziative, con le modalità e nelle sedi più opportune, per tutelare il proprio interesse al corretto adempimento di tali obbligazioni.

3. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 12 (ovvero la Relazione di genere ex art 47 comma 3) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00). Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 4, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.

4. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 13 (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00). Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 4, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.

5. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 15 (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00). Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo 12 comma 4, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.

**ARTICOLO 12. CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico e nel precedente art. 11 dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da ARES Sardegna e/o dalle altre Amministrazioni che utilizzeranno l’Accordo Quadro, per quanto di rispettiva competenza; laddove la contestazione venga formulata dalle altre Amministrazioni, queste ultime le comunicheranno, per opportuna conoscenza, anche ad ARES Sardegna.

2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte di ARES Sardegna e/o delle altre Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria e esauriente documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad ARES Sardegna e/o delle altre Amministrazioni nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle medesime Amministrazioni, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

3. ARES Sardegna e le altre Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi delle garanzie definitive disciplinate nell’Accordo Quadro e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. ARES Sardegna e le altre Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima:

- quanto ad ARES Sardegna, pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro e/o dei contratti di fornitura dalla stessa direttamente affidati a valle dell’Accordo stesso, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima;

- quanto alle altre Amministrazioni che utilizzeranno l’Accordo Quadro, pari al 10% (dieci per cento) del valore dei contratti di fornitura affidati a valle dell’Accordo stesso, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

**ARTICOLO 13. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ**

***Garanzia in favore di ARES Sardegna***

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di ARES Sardegna con la stipulazione del presente Accordo Quadro, il Fornitore stesso ha stipulato in favore della predetta ARES Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la polizza fideiussoria indicata nelle premesse del presente Contratto.

2. La predetta garanzia copre tutte le obbligazioni e impegni assunti dal Fornitore con riferimento al presente Accordo Quadro ed ai suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARES Sardegna ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.

3. La predetta garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro e per tutta la durata dell’Accordo stesso e dei contratti di fornitura e, in ogni caso, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai predetti contratti di fornitura.

***Garanzie in favore delle Amministrazioni contraenti***

4. il Fornitore aggiudicatario, in relazione all’affidamento di ciascun appalto specifico discendente dall’Accordo Quadro, sarà altresì obbligato a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice, di importo pari al 5% del valore del relativo contratto di Fornitura, in favore della Amministrazione contraente, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto di fornitura affidato ad esso Fornitore e per tutta la durata di tale contratto. La prestazione di tale garanzia da parte del Fornitore è condizione per l’emissione degli ordini di fornitura relativi agli appalti specifici, e verrà richiesta dalle Amministrazioni contraenti preliminarmente all’affidamento degli appalti specifici ed all’emissione dell’ordinativo di fornitura.

5. La predetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto di fornitura ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

6. La garanzia prestata a favore delle Amministrazioni contraenti opera a far data del perfezionamento del singolo contratto di fornitura affidato a valle dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei contratti di fornitura attivati a valle dell’Accordo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo e dai predetti contratti.

7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta dei rispettivi beneficiari.

8. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 117, comma 8, del Codice.

9. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli da ARES Sardegna e/o dalle Amministrazione contraenti, per quanto di rispettiva competenza, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.

10. Per quanto non previsto nei precedenti commi si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all’art. 117 D. Lgs. n. 36/2023.

11. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza della stipula del presente Accordo Quadro, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione dei contratti di fornitura previsti nell’Accordo stesso, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Il Fornitore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARES Sardegna e/o delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni dell’Accordo Quadri e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

12. In particolare, con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura attuativi dell’Accordo stesso il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ARES Sardegna e delle Amministrazioni contraenti a tenerle indenni e mallevarle da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

13. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a mallevare e tenere indenne ARES Sardegna e le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

**ARTICOLO 14. RISOLUZIONE. RECESSO**

1. Ferme restando le specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o da vigenti disposizioni di legge, ARES Sardegna e le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto essere escluso dalla gara;

b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;

c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

d) in tutte le ipotesi, qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l’affidamento degli Appalti Specifici;

f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;

g) mancata reintegrazione delle garanzie di cui all’art. 13 eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARES Sardegna e/o dalle Amministrazione contraenti, per quanto di rispettiva competenza;

h) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, promosse contro ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraente in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura;

j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, comma 4;

k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

l) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

m) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del Contratto sancito nel successivo art. 16;

n) nell’ipotesi in cui in relazione ad una o più apparecchiature oggetto dei contratti specifici si abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere i predetti contratti specifici in tutto o in parte relativamente alle apparecchiature non accettate;

o) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti del Fornitore descritte nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del Accordo Quadro o dei relativi contratti di fornitura;

p) nelle ipotesi in cui gli obblighi o adempimenti previsti dal Patto di Integrità di ARES Sardegna in capo al Fornitore siano prescritti e richiesti al Fornitore stesso a pena di risoluzione di diritto del contratto.

2. ARES Sardegna e le Amministrazioni contrenti, per quanto di rispettiva competenza, risolvono l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

3. Inoltre, ARES Sardegna potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei membri che compongono la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater*, 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis,* 355 e 356 c.p. La risoluzione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.

4. ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti, laddove accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura, tale da compromettere, ai sensi dell’art. 122, comma 3 del Codice, la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore con le modalità di cui all’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice. L’accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata del DEC, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà, per quanto di relativa competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec da ARES Sardegna e/o dalle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all’inadempimento, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà, sempre per quanto di rispettiva competenza, di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, ARES Sardegna si riserva di valutare la gravità dell’inadempimento che ha dato causa alla risoluzione del contratto attuativo e di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, in ogni caso, elemento e causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di competenza, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o di ARES Sardegna al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.

9. Ai sensi dell’art. 122, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato, nei casi contemplati ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

10. ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti, ciascuna per quanto di rispettivo interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti da parte del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 124, comma 4, del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.

Nell’ipotesi in cui ARES Sardegna receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni legittimate ad aderire all’Accordo Quadro.

10. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, a condizione che tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

**ARTICOLO 15. SUBAPPALTO**

*(inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)*

1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro

*(da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<*eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al*\_\_\_\_\_\_\_(%) dell’importo contrattuale.>

2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall’art. 119 del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l’ulteriore subappalto sia ammesso e non sia stato vietato in fase di gara ai sensi dell’art. 119 comma 7 del Codice. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l’integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell’accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice, né può essere ammesso l’ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell’art. 119, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 119, comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante devono essere previste le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto dei suddetti contratti, determinate come previsto dalla predetta disposizione.

3. L’Impresa si impegna a depositare presso ARES Sardegna, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l’esecuzione delle attività affidate.

4. Resta inteso che l’Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione ad ARES Sardegna dell’intervenuta risoluzione.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, ARES Sardegna procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della predetta documentazione. Resta inteso che tale richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ARES Sardegna revocherà l’autorizzazione.

7. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni ed il relativo importo risulti incrementato, deve acquisire un’autorizzazione integrativa.

8. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto:

a) ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;

b) alle imprese subappaltatrice devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di ARES Sardegna e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti di ARES Sardegna e delle altre Amministrazioni che utilizzeranno l’Accordo Quadro, dei danni che dovessero derivare, alle predette Amministrazioni o a terzi, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività, anche con riferimento a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano conseguire ad eventuali violazioni, da parte del subappaltatore e dei suoi ausiliari, delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

11. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell’art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad ARES Sardegna e all’Amministrazione contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

13. Il Fornitore si impegna: – anche per conto dei propri subappaltatori, in caso di ulteriore subappalto – a che siano sostituiti i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.

14. In ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

15. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARES Sardegna e all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Anche le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto dovranno essere comunicate alle predette Amministrazioni.

16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARES Sardegna e l’Amministrazione contraente possono risolvere l’Accordo Quadro e il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. Per quanto eventualmente non previsto nel presente articolo, le parti fanno integrale rimando alla disciplina di cui all’art. 119 del Codice.

**ARTICOLO 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ARES Sardegna e le Amministrazioni contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti di Fornitura.

**ARTICOLO 17. RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARES Sardegna e/o le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, rispettivamente, dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire le predette Amministrazioni di tutti i danni che a queste dovessero derivare dalla violazione degli obblighi anzidetti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore si impegna, inoltre, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

**ARTICOLO 18. FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARES Sardegna relativamente alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro ed ogni altra controversia relativa all’Accordo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

**ARTICOLO 19. FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso del periodo di durata dell’Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire le apparecchiature, i dispositivi accessori o il materiale di consumo come da esso Fornitore offerti nel corso della procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, costituenti oggetto dell’Accordo stesso, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto un “fuori produzione”, da comprovarsi e accertarsi mediante la consegna ad ARES Sardegna della seguente documentazione:

a) dichiarazione, in originale, di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione di quello “fuori produzione” e con specifica attestazione della presenza, nel prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. ARES Sardegna potrà procedere alla richiesta di tutta la documentazione tecnica, relativa al prodotto offerto in sostituzione, che riterrà necessaria per l’accertamento delle predette circostanze.

Si precisa che esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o dispositivi, materiali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura o dispositivo avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All’esito dell’esame della documentazione indicata al precedente comma, ARES Sardegna si riserva di procedere, laddove lo ritenga necessario, alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere a tale verifica, ARES Sardegna, a seguito dell’esame delle dichiarazioni e della documentazione di cui al comma 1, potrà chiedere al Fornitore di rendere disponibile e abilitato all’uso clinico, presso una unità operativa delle Aziende destinatarie della presente iniziativa, il prodotto offerto in sostituzione, al fine di eseguire la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche. Nell’ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l’onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché tutta la strumentazione e i materiali necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica. Tutte le spese e oneri necessari per l’esecuzione di tali attività saranno a carico del Fornitore che propone il prodotto in sostituzione.

3. Solamente a conclusione dell’esame delle dichiarazioni e della documentazione tecnica inviata dal Fornitore, nonché a seguito della eventuale verifica tecnica richiesta a sensi dei precedenti commi, ARES Sardegna ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo dei predetti accertamenti, recedere in tutto o in parte dalla presente Accordo quadro;

ovvero

- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo o materiale dichiarato “fuori produzione”, autorizzandolo ad eseguire le forniture oggetto dell’Accordo Quadro con quello offerto in sostituzione.

**ARTICOLO 20. EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare ARES Sardegna in merito alla evoluzione e aggiornamento tecnologico delle apparecchiature o dei dispositivi oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative che potranno essere apportate, in corso di attuazione dell’Accordo, alle forniture stesse; in ogni caso, in relazione alle apparecchiature o dispositivi evoluti/aggiornati, dovrà essere garantita l’identità e corrispondenza generale con i prodotti proposti in offerta, in particolare per quanto concerne tipologia configurazione degli stessi, marca, funzionalità nonché caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle modifiche migliorative sopra indicate producendo:

- una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in merito: i) alla intervenuta evoluzione/aggiornamento tecnologico; ii) alla sussistenza, sul prodotto evoluto/aggiornato, di funzionalità tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche evolute/aggiornate del prodotto stesso;

- idonea documentazione tecnica atta a dimostrare la sussistenza, nel prodotto offerto in sostituzione, delle qualità descritte al punto precedente.

3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, ARES Sardegna si riserva di procedere alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto oggetto dell’Accordo Quadro. Tale verifica, se richiesta, verrà eseguita con le medesime modalità indicate al precedente art. 19 per l’ipotesi di “fuori produzione”.

4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni e documentazione tecnica, nonché della eventuale verifica tecnica di cui ai precedenti commi, ARES Sardegna autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto originariamente fornito con quello evoluto/aggiornato.

**ARTICOLO 21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo, anche ai sensi dell’Allegato I.4 del Codice.

2. Laddove la vigente normativa richieda la registrazione, questa si intende a carico del Fornitore. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata, se dovuta la registrazione, l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore stesso.

**ARTICOLO 22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con riferimento ai contratti di fornitura.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni contraenti, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto i Contratti di Fornitura, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010..

3. In ogni caso, si conviene che ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dai subappaltatori e dai subcontraenti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.

8. ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a ARES Sardegna ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**ARTICOLO 23. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento aziendale adottato da ARES Sardegna con deliberazione n. 49 del 20/02/2024, reperibile sul sito https://www.aressardegna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, per quanto compatibili.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

3. Al presente Contratto viene allegato sub “C”, per formarne patto integrante, il modello di Patto di Integrità adottato da ARES Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 15/11/2024, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità che pongono obblighi in capo al Fornitore a pena di risoluzione, ARES ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

**ARTICOLO 24. CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Accordo Quadro, i suoi allegati e gli atti nello stesso richiamati, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto, ai suoi allegati e agli atti nello stesso richiamati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di ARES Sardegna e/o delle Amministrazioni contraenti non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, riservandosi le predette Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o superato modificato dai contratti di fornitura attuativi dell’Accordo Quadro, che continuerà a regolare, con essi, la materia e i rapporti tra le parti.

Selargius, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per ARES Sardegna Per il Fornitore

Il Direttore Generale Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata ed integrale conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 3; art. 4; art. 5 art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 9 *bis*;; art. 11; art. 12; art, 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24.

Per il Fornitore

Il Legale rappresentante